



Città di PISTICCI

Provincia di Matera

REGOLAMENTO *sulla disciplina* dei concorsi pubblici e delle altre procedure di assunzione

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale **n. 178 del 27 settembre 2018**

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale **n. 52 del 29 marzo 2019**

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale **n. 68 del 23 giugno 2020**

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale **n. 128 del 29 ottobre 2020**

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Norme generali

Art. 2 - Modalità di accesso e forme di concorso

Art. 3 - *Riserva di posti*

Art. 4 - Categorie riservatarie nelle procedure selettive pubbliche

Art. 5 - Requisiti generali

Art. 6 - Norme comuni ai concorsi pubblici ed alle prove pubbliche selettive

Art. 7 - Accesso agli atti dei procedimenti concorsuali

CAPO II

CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Art. 8 - Bando di concorso

Art. 9 - Contenuti del bando

Art.10 - Materie d'esame

Art.11 - Pubblicazione del bando

Art.12 - Posti disponibili

CAPO III

DOMANDA DI AMMISSIONE

Art. 13 - Contenuto della domanda di ammissione

Art. 14 - Presentazione delle domande di ammissione

Art. 15 - Ammissione dei candidati

CAPO IV

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Art. 16 - Composizione e nomina

Art. 17 - Sostituzione dei componenti la commissione

Art. 18 - Convocazione e insediamento

Art. 19 - Ordine dei lavori

Art. 20 - Verbali della commissione

Art. 21 - Compenso ai componenti della commissione esaminatrice

CAPO V

CRITERI GENERALI E MODALITÀ' DELLE PROVE D'ESAME

Art. 22 - Tipologia delle prove

Art. 23 - Individuazione delle prove

Art. 24 - Preselezione

Art. 25 - Diario, ***sede e modalità di svolgimento*** delle prove d'esame

Art. 26 - Durata delle prove d'esame

Art. 27 - Valutazione dei titoli

Art. 28 - Valutazione delle prove d'esame

Art. 29 - Svolgimento delle prove scritte

Art. 30 - Valutazione delle prove scritte

Art. 31 - Modalità di espletamento delle prove pratiche

Art. 32 - Svolgimento della prova orale

CAPO VI

CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE

Art. 33 - Riscontro delle operazioni del concorso

Art. 34 - Applicazione precedenza e preferenza

Art. 35 - Approvazione ed efficacia della graduatoria

Art. 36 - Comunicazione dell'esito della procedura selettiva

Art. 37 - Accertamento dei titoli dichiarati e dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Art. 38 - Assunzione in servizio dei vincitori

Art. 39 - Periodo di prova ***e obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione***

Art. 40 - Accesso agli atti della procedura di selezione

CAPO VII

ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO

Art. 41 - ***Utilizzo di graduatorie di altri Enti***

Art. 42 - Passaggio diretto di personale di altre amministrazioni

CAPO VIII

ASSUNZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

Art. 43 - Campo di applicazione

Art. 44 - Richiesta di avviamento a selezione

Art. 45 - Selezione

Art. 46 - Commissione esaminatrice

Art. 47 - Assunzione in servizio dei lavoratori selezionati

Art. 48 - Procedure per l'assunzione di lavoratori aventi titolo al collocamento obbligatorio

CAPO IX

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Art. 49 - Modalità di assunzione

Art. 50 - Assunzioni d'urgenza

Art. 51 - **Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato – procedura**

Art. 52 - Forme flessibili del rapporto di lavoro

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art.53 - Entrata in vigore

Art.54 - Norma di rinvio

Allegato A

Allegato B

Allegato C

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Norme generali

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'accesso all'impiego presso il Comune di Pisticci, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche e delle altre forme di assunzione, nonché i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nel rispetto dei principi e della normativa vigente in materia.

Art. 2

Modalità di accesso e forme di concorso

1. Le procedure selettive pubbliche si svolgeranno con le modalità stabilite nel presente regolamento nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

2. Nel limite dei posti determinati dal ***Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di PISTICCI*** l'accesso agli impieghi avviene:

- a) tramite procedure selettive pubbliche volte all'accertamento della professionalità richiesta, garantendo in misura adeguata l'accesso dall'esterno. Tali procedure di reclutamento avvengono per:
 - concorso per esami;
 - concorso per titoli;
 - concorso per titoli ed esami;
- b) mediante procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- c) mediante avviamento a selezione ai sensi della legislazione vigente in materia di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
- d) mediante chiamata numerica o nominativa, nei casi consentiti, degli iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999, n.68, e ss.mm.ii., previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere tramite prova selettiva da effettuarsi in una delle forme di cui alla precedente lettera a) del presente articolo;
- e) ***utilizzo graduatorie proprie e utilizzo graduatorie di altri enti, nei limiti e nei modi previsti dalle disposizioni di legge vigenti.***

4. I contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e responsabili dei servizi possono essere stipulati con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ai quali espressamente si rinvia.

Art. 3

Riserva di posti

1. Le procedure di assunzione di cui all'articolo 2 del presente regolamento, fatta eccezione per quelle diversamente disciplinate, possono prevedere l'eventuale quota di posti riservata al personale interno in servizio a tempo indeterminato.

2. La quota riservata al personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria immediatamente inferiore è pari al 50% dei posti messi a concorso.

3. La quota riservata al personale interno è, all'occorrenza, sempre arrotondata per eccesso all'unità.

4. La graduatoria del concorso è unica; il personale interno, esauriti i posti riservati, può coprire quelli non coperti dagli esterni.

5. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, sono coperti dai candidati esterni seguendo la graduatoria degli idonei del concorso.

6. Il personale interno che intende usufruire della riserva di posti deve farne esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso.

7. Per accedere alla riserva di posti per il personale interno in servizio a tempo indeterminato sono prescritti i seguenti requisiti:

- a) inquadramento nella categoria immediatamente inferiore;**
- b) titolo di studio espressamente previsto dallo specifico bando di concorso;**
- c) anzianità di servizio di almeno 2 anni.**

Art. 4

Categorie riservatarie nelle procedure selettive pubbliche

1. Ferma restando la speciale disciplina delle procedure selettive riservate al personale interno ai sensi del precedente articolo, nelle procedure selettive pubbliche vengono applicate le seguenti riserve:

- a) riserva di posti volta alla copertura della quota d'obbligo prevista dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. a), e 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. (norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché dall'art. 18, comma 2, stessa legge;
- b) riserva del 30% dei posti ai sensi dell'art. 39, comma 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, a favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito;
- c) riserva del 2% dei posti ai sensi dell'art. 40, comma 2 della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

2. A parità di punteggio tra appartenenti alla stessa categoria di riservatari valgono le preferenze previste dalla normativa vigente.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto in primo luogo del titolo che dà diritto ad una maggiore quota di riserva secondo l'ordine sopra indicato.

4. Le riserve di posti di cui al precedente comma 1 non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si rende necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.

5. Le riserve di cui al presente articolo non si applicano comunque nel caso di selezioni per la copertura di posti unici.

Art. 5

Requisiti generali

1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti provvisti dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri Unione Europea, fatti salvi i requisiti e le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994 e successive modificazioni. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- b) età non inferiore agli anni 18;
- c) titolo di studio richiesto per l'accesso alle rispettive categorie come indicato nell'allegato A) al presente Regolamento;
- d) godimento dei diritti politici;
- e) non aver riportato condanne penali o non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le vigenti disposizioni di legge, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;
- f) non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

- g) essere in posizione regolare rispetto nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile);
- h) idoneità fisica all'impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104.

2. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

3. Per l'ammissione a particolari profili professionali possono essere prescritti ulteriori requisiti. Sono fatti salvi gli altri requisiti previsti da leggi o regolamenti speciali.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento dell'assunzione.

5. Per la nomina in ruolo il possesso dei requisiti anzidetti deve essere documentato dall'interessato nei modi e nei termini richiesti dall'Amministrazione.

Art. 6

Norme comuni ai concorsi pubblici ed alle prove pubbliche selettive

1. Nelle procedure selettive si osservano le disposizioni seguenti:

- a) concorso pubblico per soli titoli: sono valutati i soli titoli, singolarmente o per categoria, in base ai criteri contenuti nel presente regolamento. La votazione è determinata dalla somma complessiva risultante dal punteggio attribuito alla valutazione dei titoli sino ad un massimo di 30 punti;
- b) concorso pubblico per esami: consiste in una prima prova scritta a contenuto teorico o teorico-dottrinale, in una seconda prova scritta a contenuto teorico pratico od in alternativa, in relazione alle mansioni proprie del posto da ricoprire, in una prova pratico operativa, ed in una prova finale orale. Le prove d'esame riguarderanno materie attinenti il posto messo a concorso che saranno indicate nel bando I voti per ciascuna prova d'esame sono espressi in trentesimi. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove d'esame che precedono il colloquio la votazione di almeno 21/30. La votazione complessiva è determinata dalla media dei voti riportati nelle prove d'esame espressi in trentesimi;
- c) concorso pubblico per titoli ed esami: sono valutati i titoli ed i risultati ottenuti nelle prove d'esame (due prove scritte ed una orale). Per le prove d'esame si applica la disciplina sopra prevista per il concorso per esami. La votazione è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli (massimo 30 punti) al voto riportato nella prova scritta a contenuto teorico o teorico-dottrinale (massimo 30 punti), nella prova scritta a contenuto teorico pratico o in quella pratico operativa (massimo 30 punti), e nella prova orale (massimo 30 punti). La votazione verrà quindi espressa nella forma punti complessivamente assegnati su 120 attribuibili.

2. Il diario delle prove scritte o la data della prova pratico operativa è comunicato ai concorrenti ammessi almeno quindici giorni prima; la data della prova orale deve essere comunicata almeno 20 giorni prima dell'inizio del colloquio e la relativa comunicazione, in caso di concorso per titoli ed esami, deve indicare il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

3. Il calendario di tutte le prove può essere comunicato congiuntamente. In questo caso è sufficiente che il termine anzidetto sia rispettato una sola volta, provvedendo, qualora si tratti di concorsi per titoli ed esami, a comunicare ai concorrenti il voto riportato in ciascuna delle prove scritte prima della data fissata per la prova orale.

4. Le prove scritte hanno luogo nella data ed ora stabilita che deve essere la stessa anche quando le prove si tengono in più sedi. La prova pratico operativa e quella orale, ove il numero dei concorrenti sia notevolmente elevato, possono essere programmate dalla commissione in più giornate.

5. Le prove del concorso, scritte, pratiche o orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'interno, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

6. Il concorrente che non si presenti il giorno stabilito a sostenere anche una sola prova d'esame è considerato rinunciatario.

7. Il bando di concorso può prevedere, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 487/1994, in presenza di un numero elevato di candidati ivi stabilito, la possibilità di effettuare una prova preselettiva. La prova consiste, normalmente, nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, con l'ausilio di mezzi elettronici. In tal caso l'amministrazione, ad integrazione della commissione unica, può decider di avvalersi società privata a ciò specializzata. Nello stesso bando viene stabilito il numero massimo di candidati che, all'esito della succitata preselezione, debbano essere ammessi alle prove del concorso.

8. Nei concorsi per esami o per titoli ed esami quando il bando richiede la conoscenza di una lingua straniera, senza prevedere specifica ed autonoma prova in tal senso (scritta e/o orale) l'accertamento è effettuato, di norma, unitamente alla prova orale (colloquio) prevista per le altre materie d'esame. L'accertamento si svolge in base ai criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice che può essere integrata da un membro aggiunto secondo quanto disposto dal successivo articolo 16, comma 8.. In tal caso la valutazione della conoscenza della lingua straniera non comporta l'attribuzione di alcun punteggio, ma solamente la formulazione di un giudizio, favorevole (riscontro positivo) o sfavorevole (riscontro negativo). L'attribuzione di giudizio sfavorevole preclude l'accesso all'impiego, ove la conoscenza, parlata o scritta, della lingua straniera sia requisito indispensabile espressamente richiesto dal bando per il posto da coprire.

9. Per le prove pubbliche selettive concernenti la copertura dei posti per i quali è richiesto titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, il Comune di Pisticci inoltra direttamente alla locale sezione circoscrizionale per l'impiego la richiesta di avviamento a selezione con l'indicazione del numero dei posti da ricoprire e della relativa categoria nonché la professionalità eventualmente richiesta.

10. Le operazioni di selezione sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio on-line.

Art. 7

Accesso agli atti dei procedimenti concorsuali

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dal regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi del Comune di Pisticci e della partecipazione ai procedimenti amministrativi.

CAPO II

CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Art. 8

Bando di concorso

1. I concorsi per assunzione di personale a tempo indeterminato, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, sono indetti

- *con determinazione del Dirigente del Servizio Personale, per l'assunzione delle categorie contrattuali del personale non dirigente;*
- *con determinazione del Segretario Generale, per l'assunzione del personale dirigente.*

2. Con la medesima determinazione viene approvato anche il bando di concorso.

3. L'apertura del concorso ha inizio con la pubblicazione del bando.

4. Il contenuto del bando ha carattere vincolante per l'Amministrazione, per i concorrenti, per la commissione giudicatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale.

5. L'Amministrazione può prorogare con provvedimento motivato il termine di scadenza del bando o riaprire i termini dello stesso o revocarlo per motivi di interesse pubblico.

Art. 9

Contenuti del bando

1. Il bando di concorso deve indicare:

- a) agli estremi del provvedimento con il quale è stato indetto il concorso;
- b) il numero dei posti messi a concorso con le relative categorie e profili professionali e le percentuali dei posti eventualmente riservati da leggi, a favore di determinate categorie;
- c) i requisiti soggettivi generali e particolari ed i titoli culturali e/o professionali richiesti per l'ammissione al concorso;
- d) gli eventuali titoli valutabili ed il punteggio agli stessi attribuibile singolarmente o per categoria di titoli in base ai criteri contenuti nel presente regolamento (nel caso di concorsi per titoli o per titoli ed esami);
- e) le modalità di compilazione della domanda di ammissione con l'elencazione, con riferimento a quanto previsto dal successivo articolo 13, delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa, redigendo, se richiesto, facsimile di domanda, nonché l'indicazione della documentazione da allegare;
- f) i termini e le modalità di presentazione della domanda, con riferimento alle disposizioni contenute nel successivo articolo 14;
- g) le modalità del versamento della tassa di concorso ed il suo ammontare;
- h) le materie oggetto delle prove d'esame;
- i) il termine entro il quale i concorrenti risultati vincitori dovranno presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati;
- j) il preciso riferimento alle norme di legge e regolamentari che disciplinano la procedura concorsuale, con riferimento anche alle disposizioni di legge in materia di pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro e sulla possibilità o meno di partecipazione di soggetti portatori di handicap;
- k) ogni altro elemento ritenuto utile per una completa ed esaustiva conoscenza della procedura concorsuale e delle disposizioni che la regolano.

2. L'avviso deve contenere, altresì, l'indicazione che l'amministrazione si riserva di espletare, in relazione al numero delle domande, eventuale prova preselettiva ai sensi dell'art. 6, comma 7, del presente regolamento.

Art. 10 Materie d'esame

1. Le materie d'esame saranno di volta in volta in volta stabilite dai rispettivi bandi, in relazione alla specificità dei posti da ricoprire.

2. Non potrà comunque prescindere dall'accertamento basilare delle seguenti materie, pur distinguendo tra conoscenze nozionistiche e conoscenze approfondite, in relazione ai singoli profili e categorie professionali:

- Diritto Amministrativo
- Legislazione comunale e provinciale
- Accesso agli atti
- Reati contro la P.A.

3. A tali materie dovranno essere aggiunta quelle specifiche relative ai singoli posti da ricoprire.

Art. 11 Pubblicazione del bando

1. Ai bandi di concorso deve essere data adeguata pubblicità e diffusione, al fine di assicurare la conoscenza e la partecipazione degli interessati.

2. Devono essere pubblicati o comunicati in modo da assicurare adeguata e sufficiente informazione, in uno o più dei seguenti modi:

- ***Gazzetta Ufficiale, in estratto, solo se trattasi di assunzioni a tempo indeterminato;***
- ***Sito Istituzionale del Comune :***
 - a) mediante affissione all'albo pretorio on line***
 - b) sull'home page***
 - c) nell'amministrazione trasparente - sezione "Bandi di concorso".***

2. La pubblicazione del bando di concorso è effettuata a cura del Dirigente del Servizio Personale, con le modalità previste dal presente articolo, per la durata di:

- trenta giorni per i concorsi pubblici ***finalizzati ad assunzioni a tempo indeterminato;***
- ***quindici giorni per le selezioni pubbliche riservate alla stabilizzazione di personale precario in possesso dei requisiti previsti dalla legge;***
- quindici giorni per il reclutamento di personale da assumere a tempo determinato.

Art. 12 Posti disponibili

1. La declinazione dei profili e delle categorie di cui il Comune necessita, viene rappresentata nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in termini di dotazione di spesa potenziale massima, il cui limite è rappresentato dal valore finanziario della spesa del personale in servizio, cui va aggiunta la spesa derivante dalla capacità assunzionale consentita dalla normativa vigente al momento della programmazione di tali fabbisogni.

CAPO III

DOMANDA DI AMMISSIONE

Art. 13

Contenuto della domanda di ammissione

1. **Per l'ammissione al concorso i concorrenti devono presentare apposita domanda da compilare sull'apposito modulo presente sul sito Web del Comune di Pisticci. La compilazione del modulo di domanda avviene esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.**

2. La domanda redatta in conformità alle prescrizioni del bando, **deve** riportare tutte le indicazioni e dichiarazioni ivi richieste.

3. Nella domanda il candidato deve indicare:

- a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
- b) il concorso al quale intende partecipare;
- c) il possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti nell'avviso;**
- d) gli eventuali titoli che danno diritto a preferenze o precedenza di legge.

4. Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

- a) il titolo di studio posseduto con la votazione riportata, le specializzazioni e/o abilitazioni ed altri requisiti culturali e professionali eventualmente richiesti per l'ammissione al concorso;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza a uno degli Stati dell'Unione Europea;
- c) il godimento dei diritti politici indicando il comune in cui è iscritto nelle liste elettorali o, per i cittadini di stati membri dell'Unione europea, il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- d) l'inesistenza di condanne, procedimenti penali o misure che comportino l'interdizione o l'esclusione, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi o la decadenza dagli stessi presso enti pubblici;
- e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile);
- f) di non essere stato destituito da impieghi presso la pubblica amministrazione o licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- g) l'esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal bando e dai regolamenti comunali in materia di personale, ordinamento degli uffici ed espletamento dei concorsi, nonché delle eventuali modifiche che vi potranno essere apportate;
- h) ogni altro fatto, stato, condizione o qualità personale eventualmente richiesto dal bando in aggiunta a quelli sopra specificati;
- i) l'idoneità fisica all'impiego fatto salvo il caso di candidato portatore di handicap, beneficiario delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n.104, che dovrà specificare l'ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d'esame in relazione al proprio handicap e segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi; a tal fine, al momento della prova stessa, dovrà produrre idonea documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria locale che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario.

5. Nella domanda di ammissione deve poi essere specificato il domicilio per l'invio, ad ogni effetto, delle comunicazioni relative al concorso. In carenza della sopraddetta specificazione le comunicazioni saranno fatte alla residenza indicata.

6. Le domande e i relativi documenti, ai sensi delle leggi n.ri 370/88, 127/97 e 191/98, non sono soggetti all'imposta di bollo. Tutti i documenti presentati e quelli richiesti per l'ammissione all'impiego saranno regolarizzati, ai fini dell'imposta di bollo, dai soli concorrenti vincitori del concorso o comunque chiamati in servizio.

7. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta. La sottoscrizione non necessita di autentica.

8. Non possono essere regolarizzati e comportano, quindi, l'esclusione dal concorso:

- a) *la mancata presentazione della domanda, entro il termine (giorno ed orario) di scadenza indicato nel bando;*
- b) *la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso;*
- c) *la mancata allegazione di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;*
- d) *la mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal bando;*
- e) *qualora richiesto ai fini della valutazione dei titoli, curriculum formativo e professionale privo di sottoscrizione.*

9. *Comportano, invece, la regolarizzazione, oltre alle omissioni od imperfezioni di carattere formale della domanda di partecipazione e/o della documentazione, le seguenti irregolarità:*

- a) *l'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità personali, qualora sia evincibile la paternità del sottoscrittore;*
- b) *il mancato versamento, entro i termini di scadenza del bando, della tassa di concorso, se prevista;*
- c) *l'omessa o errata indicazione del concorso cui si intende partecipare.*

10. Anche l'omissione e/o l'incompletezza di una o più delle dichiarazioni indicate alle lettere d), e), f), g) e i) del comma 4, comportano l'ammissione con riserva del candidato.

11. I concorrenti ammessi con riserva saranno invitati a regolarizzare la documentazione nel termine perentorio assegnato dall'amministrazione e comunque prima dell'inizio delle prove. La mancata regolarizzazione determina l'esclusione dal concorso.

12. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o **telematici** o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 14

Documenti da allegare alla domanda

1. *Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegato:*

- a) *la ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione al concorso da effettuarsi tramite c/c postale indirizzato al Tesoriere del Comune di Pisticci;*
- b) *il curriculum personale, per i concorsi per i quali è richiesto;*
- c) *ogni altro certificato o documento eventualmente richiesto dal bando;*

2. *La tassa di concorso, se prevista, non è rimborsabile.*

3. *Il concorrente potrà allegare alla domanda tutti i documenti, atti, ecc. che egli ritenga utile produrre nel suo interesse agli effetti della valutazione per la formazione della graduatoria finale di merito.*

4. *I concorrenti potranno, altresì, allegare alla domanda, in carta semplice, eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina, così come individuati dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.*

5. *I documenti, titoli o attestazioni di servizio allegati alla domanda di ammissione al concorso, devono essere prodotti in copia, non autenticata, se sono presentati insieme alla domanda di concorso, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge in ogni caso specificate nel bando di concorso.*

6. *In calce alla domanda devono essere elencati i documenti allegati o, in alternativa, alla stessa deve essere unito un elenco, in carta semplice, dei documenti presentati.*

Art. 15

Ammissione dei candidati

1. La verifica del possesso dei requisiti e della osservanza delle prescrizioni dettate dal bando per l'ammissione al concorso, avviene a cura del **Dirigente che ha indetto il concorso (Dirigente al personale**

o Segretario generale), il quale, conclusa l'istruttoria, predisporre apposita relazione con le seguenti indicazioni:

- a) numero delle domande pervenute;
- b) numero e nominativi relativi alle domande ritenute regolari ai fini della ammissione;
- c) numero e nominativi relativi alle domande che presentano irregolarità sanabili e per le quali si dispone l'ammissione con riserva;
- d) numero e nominativi relativi alle domande per le quali non esistono gli estremi per l'ammissibilità al concorso, con l'indicazione per ciascun nominativo delle motivazioni con riferimento al bando o al presente regolamento.

2. Il **Dirigente che ha indetto la selezione (Dirigente al personale o Segretario generale)**, con proprio formale provvedimento dispone le ammissioni, comprese quelle con riserva, e le eventuali esclusioni dei candidati dal concorso.

3. **L'elenco degli ammessi e degli esclusi è pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune :**

d) sull'home page

e) nell'amministrazione trasparente - sezione "Bandi di concorso".

4. L'esclusione dalla procedura è, **altresi**, comunicata ai candidati interessati, mediante **pec o all'indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione** con l'indicazione della motivazione nonché le modalità e i termini di impugnativa.

5. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

6. In ogni caso, in presenza di ragionevoli dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione, sia nell'interesse del candidato che nell'interesse generale al corretto svolgimento delle prove, l'amministrazione dispone l'ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

7. Il Dirigente che ha indetto la selezione (Dirigente al personale o Segretario generale) potrà, altresì, disporre l'ammissione di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, senza verificare le dichiarazioni in essa contenute. In tali casi, la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, sarà effettuata prima di procedere all'assunzione dei vincitori della selezione e di coloro che, risultando utilmente collocati nella graduatoria, saranno assunti.

8. Gli atti del concorso relativi all'ammissione dei concorrenti sono trasmessi alla commissione esaminatrice dal Dirigente **che ha indetto la selezione (Dirigente al personale o Segretario generale)**.

9. In situazioni di incompatibilità **di tale** Dirigente, ovvero nei casi da valutarsi, l'ammissione dei candidati può essere fatta da una commissione, nominata ai sensi del successivo Capo IV, la quale ne trasmetterà gli esiti all'ufficio competente, affinché provveda ad emettere il relativo provvedimento.

10. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione darà luogo alla non stipulazione del contratto individuale di lavoro e produrrà la modificazione della graduatoria approvata.

CAPO IV

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Art. 16

Composizione e nomina

1. **La Commissione esaminatrice dei concorsi è organo interno e temporaneo dell'Amministrazione comunale. L'attività della Commissione costituisce esercizio di pubblica funzione amministrativa e i suoi componenti, nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, sono pubblici ufficiali.**

2. La commissione esaminatrice, **nominata con provvedimento del Dirigente che ha indetto il concorso (Dirigente al personale o Segretario generale)**, è composta **dal Segretario Generale del Comune di Pisticci**, il quale assume le funzioni di presidente, dal Dirigente del Servizio cui afferiscono i posti messi a concorso e da **un** esperto di provata competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame.

3. In relazione alla professionalità messa a concorso, possono essere individuati esperti esterni all'amministrazione, scelti tra dipendenti e dirigenti di altre amministrazioni pubbliche o di aziende pubbliche e docenti universitari anche in quiescenza. Nel caso di esperti dipendenti da altri enti, dovrà essere chiesta all'ente di appartenenza l'autorizzazione prevista dall'art. 53, D.lgs. n. 165/2001.

4. Le commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, sono composte da membri dell'uno e dell'altro sesso, in conformità dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

5. Le funzioni di **segretario verbalizzante** vengono espletate da un dipendente, scelto tra il personale inquadrato almeno nella categoria C, **in possesso di adeguate competenze di carattere amministrativo.**

6. **Le commissioni giudicatrici dei concorsi finalizzati al reclutamento dei dirigenti sono presiedute dal Segretario Generale dell'Ente e da due esperti, di cui almeno uno dotato di specifiche competenze tecniche rispetto a quelle richieste dal bando concorsuale.**

7. Per i concorsi relativi a profili professionali di posizione giuridica C o di categorie superiori, per gli esami di lingua straniera o per materie speciali, quando nessuno dei componenti della commissione esaminatrice abbia una preparazione su tali materie acquisita attraverso il proprio grado di istruzione, sono aggregati membri aggiunti le cui funzioni sono limitate alla valutazione delle specifiche capacità del candidato in ordine alla lingua o alla materia speciale: tale valutazione influisce sul giudizio complessivo della commissione, ma non è determinante ai fini della valutazione delle prove.

8. Possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali. I componenti interni delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, portano a termine le operazioni concorsuali, salve la sostituzione da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del successivo art. 17.

9. La commissione, per l'espletamento delle operazioni preliminari alle prove nonché per l'attività di vigilanza nel corso delle stesse, può avvalersi del personale dipendente del Comune.

10. I componenti delle Commissioni non devono essere componenti degli organi di governo dell'Amministrazione comunale, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali, in ordine all'insussistenza di tali condizioni dovrà essere sottoscritta autocertificazione da parte degli interessati.

11. Non possono far parte della Commissione, in qualità di componente o di segretario, coloro che abbiano contenziosi in essere con un candidato, o che siano uniti da vincolo di matrimonio, o di convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con altro componente o con un candidato partecipante alla selezione.

12. Non possono far parte della Commissione, in qualità di componente o di segretario, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 17

Sostituzione dei componenti la commissione

1. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a meno di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta di taluno dei componenti.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Dirigente competente *alla nomina*, provvede, nell'ipotesi che non siano stati nominati i componenti supplenti, alla sostituzione con soggetto provvisto degli stessi requisiti del componente cessato.

3. Ove un membro non partecipi senza valida giustificazione a tre sedute della commissione il **Dirigente competente *alla nomina***, su segnalazione obbligatoria del segretario, provvede alla dichiarazione della sua decadenza ed alla relativa sostituzione.

4. In caso di sostituzione di un membro della commissione, le operazioni del concorso già compiute o iniziate non sono ripetute. Qualora la sostituzione avvenga nel corso dell'esame delle prove scritte, il membro di nuova nomina ha l'obbligo di prendere cognizione delle prove già esaminate e delle votazioni attribuite. Di ciò si dà atto nel verbale.

Art. 18

Convocazione e insediamento

1. La commissione esaminatrice si insedia alla data fissata e comunicata per iscritto dal presidente della stessa a tutti i componenti.

2. Nella riunione di insediamento, la commissione, dopo aver provveduto agli adempimenti di cui al successivo art. 19, comma 1, lettere a) e b), stabilisce le date della/e prova/e scritta/e e/o pratiche.

3. La commissione esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti e a votazione palese.

4. Il presidente, i componenti e il segretario della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti al concorso, **verificano**, dandone atto nel verbale, ***l'inesistenza di eventuali*** situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, ***nonché previste dall'art. 11, c. 1, D.P.R. n. 487/1994.***

5. Qualora si riscontri incompatibilità, la seduta è immediatamente sospesa e il presidente comunica la circostanza al Responsabile competente perché provveda alla sostituzione.

Art. 19

Ordine dei lavori

1. La commissione esaminatrice osserva di norma il seguente ordine dei lavori:

- a) presa visione dell'elenco dei concorrenti ammessi al concorso e dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità;
- b) determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli;
- c) fissazione del calendario delle prove;
- d) esperimento delle prove scritte e/o pratiche;
- e) esame degli ***eventuali*** titoli prodotti dai candidati che si sono presentati alle prove e attribuzione del relativo punteggio;
- f) fissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare le votazioni che saranno espresse in forma numerica;
- g) correzione delle prove scritte e/o pratiche;
- h) comunicazione ai candidati esito prove scritte e punteggio attribuito ai titoli;
- i) esperimento e valutazione prova orale;
- j) pubblicazione esito prova orale;
- k) formulazione della graduatoria di merito.

Art. 20
Verbali della commissione

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige un verbale, dal quale devono risultare tutte le fasi procedurali del concorso.
2. Ciascun commissario può far inserire nei verbali delle operazioni concorsuali tutte le osservazioni relative a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla commissione.
3. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto da allegare al verbale.
4. I commissari non possono rifiutarsi di sottoscrivere i verbali, salvo che tale loro atteggiamento sia motivato da presunte irregolarità o falsità puntualmente precisate per iscritto.
5. Nel caso di morte o grave e documentato impedimento di un commissario che non consenta a questi la firma dell'ultimo verbale, si procede ugualmente purché vengano acquisite le firme degli altri componenti e del segretario.
6. Il segretario della commissione è responsabile della redazione dei verbali dei lavori della commissione esaminatrice medesima. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal presidente, dai singoli commissari e dal segretario stesso nella pagina finale e siglato in ogni pagina.
7. Nel caso di impedimento temporaneo del segretario, ne assume le funzioni il commissario più giovane di età. Qualora l'impedimento si protragga per più di due sedute, il segretario viene sostituito su richiesta del presidente della commissione.

Art. 21
Compenso ai componenti della commissione esaminatrice

1. Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici sono corrisposti, per l'espletamento della prestazione, i compensi lordi previsti dal D.P.C.M. 24/04/2020.
2. Ai componenti esterni all'ente sono inoltre rimborsate le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia di missione e trasferta.
3. Ai segretari delle commissioni e ai dipendenti utilizzati in attività di sorveglianza durante lo svolgimento delle prove compete la retribuzione per lavoro straordinario qualora ne ricorrano le circostanze o il corrispondente riposo compensativo per le ore effettuate al di fuori del normale orario di lavoro.

CAPO V

PROVE D'ESAME - CRITERI GENERALI E MODALITÀ'

Art. 22

Tipologia delle prove

1. Le prove concorsuali devono tendere, sulla base delle più moderne e razionali metodologie di selezione del personale e anche mediante l'uso di idonee e opportune tecniche specificamente finalizzate a tale obiettivo, ad accertare non solo la preparazione culturale e teorica, ma, soprattutto e nel modo più oggettivo possibile, le capacità del candidato di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni e alla soluzione di casi problematici, di ordine teorico e pratico.

2. Allo scopo di cui al comma 1, il bando concorsuale prevede anche l'effettuazione di prove finalizzate alla risoluzione di casi concreti o alla predisposizione di atti amministrativi e altri documenti. Si richiama a tal fine la Dir. Funzione pubblica n. 3/2018.

3. In relazione alla prova orale, il bando prevede che lo svolgimento della prova orale comprenda sia domande volte a accertare le conoscenze teoriche del candidato, sia domande volte ad accertare che il candidato sia in grado di contestualizzare tali conoscenze.

4. In applicazione della normativa vigente, occorre inoltre prevedere nel bando concorsuale l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

5. Le prove di selezione si distinguono in prova scritta, prova pratica e prova orale.

6. La prova scritta può essere:

- a) a contenuto teorico dottrinale e consiste nella stesura di un elaborato nel quale il candidato è chiamato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzioni di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova;
- b) a contenuto teorico-pratico: oltre alle cognizioni richieste alla lettera a) tale prova comporta l'elaborazione di studi di fattibilità in ordine a progetti o programmi e scelte organizzative, redazione di schemi di atti, di progetti ed elaborazioni grafiche, soluzioni di casi, simulazione di interventi;
- c) prova automatizzata: consistente nella risposta a requisiti predeterminati o in appositi test bilanciati da risolvere in tempo prestabilito, anche a mezzo di sistemi automatizzati.

7. La prova pratica è volta a verificare le capacità professionali e operative dei candidati mediante la produzione di un risultato concreto con l'impiego di adeguata strumentazione.

8. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel bando e tende ad accertare il grado di conoscenze teoriche del candidato, le capacità espositive e di trattazione degli argomenti sollecitati.

9. Nel corso della prova possono essere richiesti chiarimenti sulle prove scritte o pratiche.

10. Il bando di concorso può stabilire che le prove selettive siano predisposte sulla base di elaborazioni di esperti o di società di consulenza in selezioni.

Art. 23

Individuazione delle prove

1. Gli esami nei concorsi pubblici consistono nelle seguenti prove:

- a) per i profili professionali di qualifica dirigenziale: due prove scritte a contenuto teorico dottrinale e una prova orale. I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. La prova

orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30;

- b) per i profili professionali di categoria D: due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, e una prova orale. I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30;
- c) per i profili professionali di categoria B, posizione giuridica B3 e di categoria C: due prove scritte di cui una prova a contenuto teorico e una a contenuto teorico/pratico e una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova pratica una votazione di almeno 21/30. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta o pratica e sulle altre indicate nel bando e si intende superata con una votazione di almeno 21/30;
- d) per i profili di categorie A e B, posizione giuridica B1: secondo la disciplina di cui agli artt. 43 e seguenti del presente regolamento.

2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della categoria D consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.

3. Per i profili professionali della categoria B, posizioni giuridiche B3 e della categoria C, il bando di concorso può stabilire che la prova scritta consista in una serie di quesiti a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in una prova pratica riferita alle attività proprie della professionalità oggetto di selezione.

Art. 24 Preselezione

1. Il bando concorsuale può prevedere, in presenza di un numero elevato di candidati ivi stabilito, la possibilità di effettuare una prova preselettiva.

2. La prova consiste, normalmente, nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, con l'ausilio di mezzi elettronici. In tal caso l'amministrazione, ad integrazione della commissione unica, può decidere di avvalersi di società privata a ciò specializzata. Nello stesso bando viene stabilito il numero massimo di candidati che, all'esito della succitata preselezione, debbano essere ammessi alle prove del concorso.

3. Le domande della prova di cui al comma 2 possono includere quesiti nelle materie indicate nel bando nonché quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base a ragionamenti di tipo logico, deduttivo e numerico.

4. I punteggi riportati nella prova pre-selettiva non sono utili ai fini della graduatoria finale.

Art. 25 Diario, sede e modalità di svolgimento delle prove d'esame

1. Le prove del concorso, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

2. Le prove concorsuali si svolgono in sedi idonee individuate nel territorio comunale o, in mancanza, nel territorio provinciale e devono svolgersi, di norma, concentrando i candidati in un'unica sede o anche in sedi diverse purché contemporaneamente.

3. In difetto di tale possibilità, la Commissione può stabilire l'effettuazione delle prove in più turni, nella stessa o anche in giornate diverse, purché ciò avvenga mediante prove effettivamente omogenee estratte a sorte per ogni singolo turno.

4. La convocazione per le prove d'esame, con l'indicazione del calendario delle medesime ove non sia già stato previsto nel bando, deve essere pubblicata almeno 20 giorni prima della data della prima prova all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente.

5. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con elenco pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e/o tecnico-pratiche e, nei concorsi per titoli ed esami, del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

6. L'avviso per la presentazione alla prova orale, ove non sia già stato previsto nel bando, deve essere, di norma, comunicato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima della data del colloquio con avviso che sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente.

7. Qualora la data della prova orale sia stata indicata, gli ammessi e gli esclusi saranno avvertiti, subito dopo la correzione degli elaborati delle prove scritte, mediante elenco degli ammessi pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente.

8. I candidati devono presentarsi per sostenere le prove di esame nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di idoneo documento di identificazione. La mancata presentazione è considerata espressa rinuncia alla procedura.

9. Su richiesta dei candidati, il presidente della commissione attesta la partecipazione degli stessi alle prove d'esame.

10. Il candidato che, per qualsiasi motivo, si presenta in ritardo rispetto all'orario di convocazione alle prove non è ammesso, se la Commissione ha concluso la verifica dei presenti.

11. Nel caso di prove programmate in più giornate, il concorrente impedito a parteciparvi per gravi e comprovati motivi può, prima del giorno prestabilito per la sua convocazione, far pervenire al presidente della Commissione istanza documentata per essere ammesso a sostenere la prova in altra data, comunque, da sostenersi entro il termine ultimo programmato per il completamento di tali prove.

12. La Commissione decide, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, sull'istanza di rinvio e, nel darne comunicazione al concorrente, fissa, nel caso di accoglimento dell'istanza, una nuova data per l'effettuazione della prova. Se il concorrente non si presenta per sostenere la prova, è escluso dal concorso.

Art. 26

Durata delle prove d'esame

1. Per lo svolgimento delle prove scritte o pratiche, la commissione esaminatrice assegna, in relazione alla tipologia e alle materie di ciascuna prova, un tempo massimo non superiore a quattro ore dalla ultimazione della dettatura del tema prescelto, per i concorsi relativi a categorie non superiori alla C, a sei ore per gli altri.

2. Detto termine deve essere riportato nel verbale dei lavori della commissione e comunicato ai candidati all'inizio delle prove medesime.

3. Per la prova orale la commissione esaminatrice stabilisce preliminarmente, a sua piena discrezione, una durata non superiore ad un'ora, che deve valere per tutti i candidati dello stesso concorso o prova pubblica selettiva.

Art. 27

Valutazione dei titoli

1. La commissione, per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, dispone di un punteggio complessivo **pari a 10**, ripartito secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'allegato B.

2. Tutti i titoli dichiarati o presentati dal candidato devono essere presi in considerazione dalla commissione esaminatrice, la quale ha l'obbligo di motivarne l'eventuale irrilevanza, fatta eccezione per quelli dai quali non può desumersi alcun elemento per un giudizio sulla preparazione e competenza professionale del candidato.

Art. 28

Valutazione delle prove d'esame

1. La commissione esaminatrice dispone di un punteggio complessivo ripartito come segue fra le varie prove d'esame:

- a) punti 30 prima prova scritta;
- b) punti 30 seconda prova scritta;
- c) punti 30 prova orale.

2. Per la valutazione di ogni prova ciascun componente dispone di 10 punti. Il punteggio da attribuire è dato dalla somma dei voti espressi da ciascun commissario con voto palese.

3. Nel concorso per esami il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche e della votazione conseguita ***nella prova orale***.

4. Per il conseguimento dell'idoneità in ciascuna prova di esame, i candidati devono riportare una votazione minima di 21/30.

5. Nel concorso per titoli ed esami il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nelle prove di esame, determinato con i criteri di cui ai precedenti comma 3 e 4.

6. L'accertamento linguistico volto alla conoscenza parlata o scritta di una lingua straniera, quando non sia prevista specifica ed autonoma prova d'esame, in tal senso non dà luogo ad alcun punteggio, ma solamente alla formulazione di un giudizio favorevole (riscontro positivo) o sfavorevole (riscontro negativo).

7. Di norma nella valutazione delle prove d'esame la Commissione, a conclusione di una valutazione collegiale, perviene all'espressione di un voto unico.

8. Qualora non sia possibile giungere ad una concordanza di opinioni, il punteggio massimo attribuibile sarà diviso in misura uguale per tutti i commissari e ognuno di essi dovrà, entro il limite del punteggio riservatogli, esprimere la propria valutazione. La somma aritmetica dei voti parziali così attribuiti darà il punteggio da assegnare.

Art. 29

Svolgimento delle prove scritte

1. Nel giorno fissato per ciascuna prova scritta e immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione esaminatrice si riunisce nella sala destinata alle prove e procede all'autentica dei fogli sui quali saranno redatti gli elaborati, mediante apposizione del timbro dell'ente e della firma di almeno un commissario sul lato superiore destro del frontespizio.

2. Immediatamente dopo la commissione prepara tre tracce, stabilendo la durata della stessa. Ciascuna traccia, appena trascritta, è vistata dai commissari, numerata e racchiusa in una busta non trasparente e senza segni esterni. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. Ai commissari non è consentito uscire dalla sala ove sono riuniti sino alla dettatura del tema prescelto. In caso di necessità è vietato intrattenersi in alcun modo con i candidati in attesa.

4. All'ora stabilita per ciascuna prova, la commissione invita i candidati a prendere posto nella sala, previa verifica della loro identità mediante accertamento della rispondenza dei dati anagrafici con quelli contenuti nell'elenco nominativo e numerato appositamente predisposto.

5. I medesimi sono invitati a trattenere presso di loro soltanto i testi eventualmente consentiti dalla commissione, con deposito di tutto il resto, compresi borse e telefoni cellulari.

6. Si procede alla distribuzione ai candidati di tre fogli vidimati, con avvertenza che in caso di necessità è possibile averne altri.

7. Tutti i fogli ricevuti devono essere restituiti nella busta contenente l'elaborato, anche se non usati.

8. Unitamente ai fogli si procede alla distribuzione di due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco; viene consegnata altresì una penna biro uguale per tutti i candidati, da restituire al termine della prova, con l'avvertenza che non può essere utilizzata penna diversa.

9. Il presidente, fatta constatare l'integrità dei plichi contenenti i temi, invita un candidato ad effettuare il sorteggio della prova. Il tema estratto, sottoscritto dal medesimo candidato, viene letto, annotato con l'indicazione "tema prescelto" e vistato dal presidente e dal segretario. Successivamente il presidente dà lettura dei temi non estratti e quindi procede alla dettatura del tema prescelto.

10. Il presidente o un commissario, dopo aver illustrato ai candidati le prescrizioni di cui al successivo comma, dichiara iniziata la prova e comunica l'ora finale della stessa.

11. Durante la prova i candidati devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) i lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta vidimata usando la penna fornita dalla Commissione;
- b) i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione;
- c) gli elaborati, la busta piccola contenente le generalità e la busta grande devono risultare - pena la nullità della prova - privi di qualsiasi contrassegno tale da pregiudicare l'anonimato dei concorrenti;
- d) non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, salvo che con i membri della commissione esaminatrice;
- e) il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o comunque abbia copiato in tutto o in parte la prova è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti;
- f) la commissione esaminatrice ed il personale addetto alla sorveglianza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno due membri devono trovarsi nella sala degli esami;
- g) la mancata esclusione all'atto della prova non preclude l'esclusione in sede di valutazione delle prove medesime;
- h) durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato il candidato non può uscire dai locali degli esami, che devono essere efficacemente vigilati. In caso di particolari ed inderogabili necessità, il candidato dovrà essere accompagnato;
- i) il candidato scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola; al termine della prova, pone la busta piccola e tutti i fogli ricevuti nella busta grande, che richiude e consegna al presidente della commissione o ad un commissario.

12. Particolari ausili sono predisposti per eventuali concorrenti portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 Legge n. 104/1992.

13. Ritirati tutti gli elaborati allo scadere del termine, tutte le buste vengono raccolte in un pacco da suggellare e firmare sui lembi di chiusura da tutti i componenti la commissione e dal segretario.

14. Il pacco di cui al precedente comma è custodito dal segretario nel suo ufficio, salvo che, per motivi di sicurezza, il presidente non ritenga di custodirlo altrove.

15. Nel caso di due prove scritte al candidato sono consegnate nei giorni di esame due buste: una piccola contenente un cartoncino bianco e una grande munita di linguetta staccabile sulla quale è riportato il numero corrispondente a quello attribuito a ciascun concorrente in base all'elenco generale degli ammessi, formulato secondo l'ordine alfabetico, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

16. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora in cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

17. Ultimata tale operazione le buste vengono raccolte in un pacco da suggellare e firmare sui lembi di chiusura da tutti i componenti la commissione e dal segretario. Il pacco è custodito dal segretario nel suo ufficio, salvo che, per motivi di sicurezza, il presidente non ritenga di custodirlo altrove.

Art. 30

Valutazione delle prove scritte

1. Nel giorno fissato per la correzione delle prove scritte, la commissione esaminatrice individua i criteri con i quali procederà alla valutazione delle prove dei candidati al fine di assegnare le votazioni che saranno espresse in forma numerica. La commissione, qualora ritenga che un elaborato non abbia conseguito la votazione minima richiesta, potrà esprimere la valutazione mediante il giudizio sintetico di non idoneità anziché mediante il voto numerico.

2. Nel caso di due prove scritte, la commissione stabilisce da quale delle due iniziare la correzione al fine di accelerare i propri lavori. Per i candidati che non conseguono l'idoneità nella prima prova, non si procede alla correzione della successiva prova.

3. Per la correzione delle prove la commissione, constatata l'integrità del pacco contenente gli elaborati, si attiene alle seguenti modalità:

- a) numerazione progressiva e casuale delle buste contenenti le due prove di ciascun candidato;
- b) apertura della busta contrassegnata dal numero 1 ed apposizione dello stesso numero sulla busta contenente la prima prova scritta nonché su quella contenente la seconda;
- c) apertura delle buste contenenti la prova da correggere per prima e apposizione del numero corrispondente su tutti i fogli in essa contenuti, scritti e non scritti, e sulla busta piccola contenente le generalità del candidato, la quale deve rimanere chiusa;
- d) lettura ad alta voce di ogni elaborato e immediata valutazione: nel caso in cui dalla correzione siano emerse inesattezze od errori, i brani censurati devono essere evidenziati attraverso l'apposizione sull'elaborato, di segni grafici o note specifiche. Infine il voto assegnato viene trascritto sul frontespizio dell'elaborato - in numero e in lettere - da sottoscrivere a cura di tutti i membri della commissione;
- e) apertura delle buste contenenti la seconda prova solamente per gli elaborati abbinati che hanno ottenuto almeno la votazione minima richiesta dal bando, con le modalità di cui alle lettere e) e d);
- f) ultimata la correzione di tutti gli elaborati delle prove, apertura delle buste contenenti le generalità dei candidati e formazione di un elenco contenente la valutazione attribuita a ciascuna prova con riferimento al numero progressivo e al candidato autore dell'elaborato.

4. La commissione esaminatrice non può interrompere i lavori di correzione prima di aver esaminato tutti gli elaborati le cui buste siano state aperte.

Art. 31

Modalità di espletamento delle prove pratiche

1. Nel giorno fissato per la prova pratica ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione esaminatrice stabilisce le modalità ed i contenuti della prova, che devono comportare uguale impegno e difficoltà per tutti i candidati. Quindi, individua gli elementi essenziali ai fini della valutazione della prova stessa e stabilisce il tempo massimo consentito.

2. La commissione provvede a fornire ai candidati, in uguale misura, identici materiali, macchine o attrezzi dello stesso tipo e marca, eguale spazio operativo e quant'altro necessario allo svolgimento della prova.

3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire l'anonimato, compatibilmente con le caratteristiche della prova. Tali accorgimenti devono essere predeterminati dalla commissione al momento dell'individuazione delle prove.

4. Nelle prove pratiche il tempo impiegato dal candidato per portare a termine la prova può costituire elemento di valutazione.

5. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione esaminatrice, previa identificazione personale dei candidati.

6. I concorrenti portatori di handicap sono tutelati nello svolgimento della prova pratica mediante utilizzo di ausili speciali e con maggiori tempi aggiuntivi riconosciuti ai sensi dell'art. 20 Legge n. 104/1992.

Art. 32
Svolgimento della prova orale

1. Prima dell'inizio della prova, la commissione stabilisce le modalità di espletamento ed il numero dei quesiti da porre ai candidati. Quindi elabora una serie di domande di pari difficoltà inerenti le materie d'esame da sottoporre ai candidati previa estrazione a sorte.
2. Nel caso di prova orale espletata in sedute successive, la commissione elabora all'inizio di ogni seduta una nuova serie di domande seguendo la medesima procedura.
3. I candidati sono chiamati a sostenere l'esame nell'ordine alfabetico dei loro cognomi oppure secondo l'ordine stabilito all'inizio della prova mediante sorteggio della lettera alfabetica dalla quale partire.
4. La valutazione della prova orale di ogni singolo concorrente deve essere formulata immediatamente dopo che lo stesso ha lasciato la sala degli esami e comunque prima di ammettere alla prova il successivo concorrente.
5. Il voto attribuito viene verbalizzato a cura del segretario della commissione.
6. La prova orale si intende superata se il candidato consegue il punteggio di almeno 21/30 (valutazione minima di idoneità).
7. Al candidato che non consegue alle prove d'esame l'idoneità, la Commissione non attribuisce di norma alcun punteggio, qualificandolo con il giudizio "Non classificato".
8. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Tale aula, adeguatamente attrezzata, viene messa a disposizione della commissione esaminatrice dall'Amministrazione comunale.
9. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
10. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nella sede degli esami.
11. Al termine della prova orale la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.
- 12. Tale graduatoria, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione e dal segretario, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune.**
13. Tale graduatoria, unitamente a copia dei verbali sottoscritti in ciascun foglio da tutti i componenti la commissione, viene rimessa al **Dirigente che ha indetto il concorso (Dirigente al personale o Segretario generale)** non oltre dieci giorni dall'ultimazione dei lavori.

CAPO VI

CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE

Art. 33

Riscontro delle operazioni del concorso

1. Il **Dirigente competente all'indizione del concorso** esamina i verbali rimessi dal presidente della commissione e verifica la legittimità del procedimento seguito e la sua conformità alle norme stabilite dalla legge, dal presente regolamento e dal bando.
2. Ove da tale esame emergano irregolarità derivanti da errori di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla commissione, tali da apparire, ad evidenza, meri errori di esecuzione, tale Dirigente procede alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria degli idonei. Di tali correzioni e rettifiche si dà atto nella determinazione di approvazione dei lavori della commissione.
3. Qualora vengano riscontrate delle irregolarità conseguenti a violazioni di norme di legge o contenute nel bando o nel presente regolamento, ovvero vengano rilevate delle palesi incongruenze o contraddizioni, il **Dirigente competente all'indizione del concorso** invia copia degli atti al presidente con invito a riunire la commissione giudicatrice entro dieci giorni, affinché sulla base delle indicazioni date provveda alla eliminazione dei vizi rilevati.
4. Al termine della/e riunione/i il presidente della commissione, rimette il/i verbale/i, assieme a quelli ricevuti in restituzione, al **Dirigente competente** suddetto a mezzo del segretario della commissione entro i cinque giorni successivi alla seduta.
5. Qualora il presidente non provveda alla riconvocazione della commissione o la stessa non possa validamente riunirsi o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni date, il **Dirigente competente all'indizione del concorso** adotta le definitive determinazioni in merito alla approvazione dei verbali o all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate. In quest'ultimo caso il **Dirigente** medesimo provvede alla nomina di una nuova commissione esaminatrice, la quale deve ripetere le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di una nuova ed autonoma graduatoria degli idonei in ordine di merito.

Art. 34

Applicazione precedenza e preferenza

1. Sulla scorta dei verbali pervenuti dalla commissione, il **Dirigente competente all'indizione del concorso** applica le precedenze o preferenze sulla base dei titoli presentati o dettagliatamente descritti nella domanda di partecipazione al concorso.
2. La precedenza opera in assoluto nel senso che il soggetto che ne gode ha diritto alla nomina qualora abbia conseguito l'idoneità indipendentemente dalla posizione acquisita in graduatoria.
3. La preferenza opera in situazioni di parità, nel senso che il soggetto che ne gode è preferito all'altro che abbia conseguito identico punteggio. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi ed i mutilati civili;
- t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

Art. 35

Approvazione ed efficacia della graduatoria

1. La graduatoria è unica ed è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale complessivamente assegnato a ciascun concorrente.

2. La graduatoria di merito deve riportare, oltre alle indicazioni necessarie per l'esatta individuazione dei candidati, i seguenti elementi:

- a) la votazione riportata in ciascuna prova scritta o pratica o teorico-pratica;**
- b) la media delle votazioni di cui al precedente punto a) (nel caso di concorsi per esami);**
- c) la votazione conseguita nella prova orale;**
- d) il punteggio attribuito ai titoli, ove previsto;**
- e) l'indicazione della votazione complessiva;**
- f) i titoli che costituiscono diritto di preferenza a parità di merito in conformità alle norme vigenti in materia;**
- g) l'indicazione dello stato di dipendente dell'ente a tempo indeterminato in possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di posti;**
- h) l'eventuale indicazione dei titoli che in base a speciali disposizioni di legge, ove previste e applicabili, prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.**

3. Le graduatorie delle selezioni, unitamente ai verbali delle operazioni della commissione, sono approvate con determinazione del **Dirigente competente all'indizione del concorso** e pubblicate all'Albo Pretorio online del Comune.

4. Da tale momento inizia a decorrere il termine per l'eventuale impugnativa.

5. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nelle prove d'esame e/o nella valutazione dei titoli, nel rispetto delle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini previste da specifiche disposizioni di legge.

6. Le graduatorie rimangono efficaci per il periodo previsto dall'art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., per l'eventuale copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo, salva diversa disposizione di legge.

Art. 36

Comunicazione dell'esito della procedura selettiva

1. Dopo l'approvazione, la graduatoria è pubblicata per quindici giorni all'albo on line del Comune. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

2. A ciascun concorrente è comunicato l'esito del concorso a mezzo indirizzo e-mail o pec.

Art. 37

Accertamento dei titoli dichiarati e dei requisiti ai fini della stipula del contratto

1. I vincitori del concorso sono formalmente invitati a presentare all'Amministrazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i titoli dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, compresi i titoli di precedenza o preferenza.

2. Tale documentazione potrà essere prodotta con le seguenti modalità:

- originale del titolo dichiarato;
- copia del titolo dichiarato, autenticata anche ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- copia del titolo dichiarato, presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 e 19/bis D.P.R. 445/00;
- mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R.

3. In caso di difformità dei documenti prodotti rispetto a quanto dichiarato ovvero di mancata produzione di uno o più degli stessi, i candidati verranno esclusi dalla graduatoria qualora venga a mancare un requisito d'accesso. Invece, nel caso in cui la difformità o la mancata produzione del documento si riferisca ad altri titoli valutati, compresi quelli di precedenza/preferenza, si procederà alla rettifica della graduatoria e/o all'eventuale riduzione del punteggio già attribuito. Il riscontro di falsità in atti comporta la comunicazione all'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Dalla documentazione di cui al comma 1 dovrà essere rilevabile il possesso dei titoli stessi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione.

5. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 68 risultino iscritti negli appositi elenchi tenuti dagli uffici competenti sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia al momento della presentazione del titolo nei termini di cui al comma 1.

6. Nello stesso termine di trenta giorni, i vincitori dovranno altresì presentare, pena la decadenza dall'assunzione, con le modalità previste dalla normativa vigente, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al pubblico impiego.

7. Il requisito dell'assenza di condanne penali è accertato d'ufficio dall'Amministrazione comunale.

8. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

9. Analogamente si procede nel caso in cui venga accertata la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti.

10. L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai vincitori.

Art. 38

Assunzione in servizio dei vincitori

1. I vincitori dei concorsi devono assumere servizio alla data indicata dall'Amministrazione, pena la decadenza **e sotto condizione risolutiva, subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione presso l'amministrazione di cui al presente regolamento.**

2. Qualora il vincitore, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto al termine assegnato, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio.

Art. 39

Periodo di prova e obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione

1. I vincitori del concorso, dopo la stipulazione del contratto individuale e la promessa solenne resa, conseguono il diritto all'espletamento del periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:

- a) due mesi per le categorie fino alla B/1;
- b) sei mesi per le restanti categorie e per i dirigenti.

2. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima categoria e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, **da cui vengono trasferiti in esito a processi di mobilità.**

3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

4. Compiuto il periodo di prova il dipendente consegue l'inserimento nella dotazione organica dell'Ente, a tempo indeterminato, pieno o parziale, previo giudizio favorevole espresso dal **Dirigente competente all'indizione del concorso.**

5. I procedimenti di valutazione dell'andamento della prova del dipendente hanno valore endoprocedimentale.

6. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e per gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti.

7. In caso di malattia il dipendente in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, decorso il quale il rapporto è risolto di diritto.

8. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

9. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti (Amministrazione o dipendente) può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti contrattualmente.

10. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

11. Le dimissioni del dipendente significano recesso.

12. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto, il dipendente s'intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno di assunzione a tutti gli effetti.

13. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta sino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della 13^a mensilità, ove maturati; spetta, altresì, al dipendente in prova la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

14. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

15. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova stessa rientra, a domanda, nella categoria e profilo di provenienza.

16. I vincitori dei concorsi sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo minimo di cinque anni

Art. 40

Accesso agli atti della procedura di selezione

1. Nei limiti e con le garanzie previste dalla legge, è consentito l'accesso a tutti gli atti della procedura selettiva aventi rilevanza esterna.

2. In particolare, i candidati possono accedere, al termine delle operazioni del concorso (approvazione dei verbali e della graduatoria) a:

- a) **agli elaborati relativi alle proprie prove anche senza indicare le motivazioni;**

b) agli altri atti del concorso (verbali, punteggi, provvedimenti della Commissione), agli elaborati degli altri candidati e ai titoli da questi presentati; in questo caso l'accesso agli atti è ammesso solo se è motivato l'interesse personale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

CAPO VII

ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO

Art. 41

Utilizzo di graduatorie di altri Enti

1. Il Comune potrà stipulare appositi accordi per l'utilizzo di graduatorie, ancora valide a termine di legge, di concorsi pubblici effettuati da altre pubbliche amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, **nei limiti e nei modi previsti dalle disposizioni di legge vigenti.**

2. In presenza di esigenze di nuovo personale, inconciliabili con i tempi normalmente lunghi richiesti dalle ordinarie procedure concorsuali, l'Ente avrà la facoltà di scorrere le predette graduatorie, **partendo sempre dal primo classificato nella graduatoria medesima** in relazione alla/e professionalità richieste in virtù della programmazione effettuata, **per l'assunzione di personale, di medesima categoria e profilo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:**

- 1) **rispetto del piano annuale e triennale del fabbisogno del personale, nonché dei vincoli finanziari dettati dalla legge in materia di spesa ed assunzioni di personale;**
- 2) **esito negativo delle procedure preventive di cui agli art.li 30 e 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, per assunzioni di durata superiore a mesi dodici;**
- 3) **adeguata motivazione in relazione al contenimento dei costi per lo svolgimento di apposito concorso, alla riduzione dei tempi, all'assenza di contenziosi etc.**
- 4) **stipula di un accordo contenente le modalità di utilizzo;**
- 5) **richiesta a tutti gli enti del comparto che hanno sede nel territorio regionale;**
- 6) **in alternativa o in caso di esito infruttuoso, agli Enti del comparto di una delle regioni limitrofe, discrezionalmente individuata;**
- 7) **in alternativa o in caso di esito infruttuoso, richiesta a soggetti che gestiscono procedure di reclutamento per conto degli Enti del comparto;**
- 8) **in caso di più risposte positive, ricorso ai seguenti criteri preferenziali:**
 - I. **graduatoria scadente nell'anno della richiesta:**
 - **a parità, graduatoria dell'ente rispetto alla quale risulta essere stato effettuato un numero inferiore di assunzioni degli idonei;**
 - II. **in alternativa, graduatoria dell'ente la cui risposta positiva sia pervenuta nel termine assegnato:**
 - **a parità, graduatoria dell'ente che abbia la sede più vicina;**
 - **oppure, sorteggio pubblico;**
 - III. **in alternativa, graduatoria dell'ente la cui risposta positiva sia pervenuta per prima.**

3. E' demandato al Servizio Personale di ricercare il più ampio coinvolgimento degli Enti e le migliori condizioni giuridico - operative per il raggiungimento del risultato prefissato.

Art. 42

Passaggio diretto di personale di altre amministrazioni

1. Il Comune potrà ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa categoria **e profilo** in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

2. La disponibilità dei posti in organico da ricoprire mediante passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, sarà resa nota con provvedimento del Dirigente del Servizio Personale ovvero del Segretario Generale se trattasi di procedura alla quale sia interessato personale con qualifica dirigenziale, mediante pubblicazione di apposito avviso in forma integrale all'albo pretorio on-line del Comune e nel sito Internet dell'Ente, per la durata di **trenta** giorni. In sede di approvazione del predetto avviso, potranno essere individuate altre forme di pubblicità.

3. L'avviso indicherà, tra l'altro, il profilo professionale e la categoria relativa al posto da coprire, il termine e le modalità di presentazione delle domande di trasferimento con la precisazione che trattasi di termine

perentorio - da osservare a pena di esclusione -, le dichiarazioni da rendere nella domanda di trasferimento e gli adempimenti previsti a pena di esclusione.

4. La scelta avverrà sulla base della valutazione dei curricula dei richiedenti il trasferimento e di apposito colloquio, cui provvederà **una commissione formata dal** Segretario Generale, **nella veste di presidente e da due Dirigenti comunali (o loro delegati) oppure da due esperti esterni (scelti tra dipendenti e dirigenti di altre amministrazioni pubbliche), nella veste di componenti, individuati con determinazione** del Dirigente del Servizio Personale ovvero del Segretario Generale se trattasi di dirigenti, che redigeranno apposito **verbale** in ordine esclusivamente alla idoneità/non idoneità dei candidati al trasferimento a ricoprire la posizione oggetto dell'avviso.

5. Nel curriculum sono valutate tutte le attività professionali, di studio e di servizio che, a giudizio della commissione che presiede alla scelta, siano significative per un apprezzamento della professionalità acquisita dal richiedente il trasferimento nell'arco della sua carriera lavorativa rispetto alla posizione funzionale da ricoprire.

6. La valutazione del curriculum sarà operata in relazione ai seguenti elementi:

- titoli di studio;
- titoli di servizio relativi al servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni in posizioni di lavoro corrispondenti o equiparabili a quella oggetto della posizione da ricoprire;
- titoli di servizio relativi al servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni anche in posizioni di lavoro diverse da quella oggetto della posizione da ricoprire;
- titoli vari (quali titoli di formazione *post* universitaria, idoneità in concorsi, incarichi professionali svolti in favore di pubbliche amministrazioni e/o di privati, pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto oggetto della posizione da ricoprire, ecc.).

7. La scelta sarà condotta non rapportando e mettendo in relazione il contenuto del singolo *curriculum* con parametri e/o valori assoluti di riferimento relativi a ciascuno degli elementi di valutazione considerati, bensì rapportando tra loro i contenuti, nel loro complesso, di tutti i *curricula* presentati dai soggetti candidatisi al trasferimento. Con l'avviso di cui al precedente comma 3, pertanto, non è posta in essere alcuna procedura selettiva paraconcorsuale, né parimenti è prevista la formazione di alcuna graduatoria di merito.

8. In ogni caso, successivamente alla valutazione del curriculum ed al colloquio, il trasferimento può essere disposto con provvedimento del Dirigente del Servizio Personale ovvero del Segretario Comunale se trattasi di dirigenti, sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto da ricoprire.

9. Anche rispetto ai processi di mobilità di cui al presente articolo trova applicazione l'obbligo di permanenza quinquennale .

CAPO VIII

ASSUNZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI DELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

Art. 43

Campo di applicazione

1. L'Amministrazione comunale effettua le assunzioni per le categorie e i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo mediante prova pubblica selettiva ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, ***fra coloro*** che abbiano la professionalità richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

2. Le procedure previste dal presente capo si applicano per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Art. 44

Richiesta di avviamento a selezione

1. L'Amministrazione comunale, ai fini delle assunzioni di cui al presente capo, inoltra al competente Centro provinciale per l'impiego richiesta di avviamento a selezione con l'indicazione:

- a) del titolo di studio richiesto;
- b) della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento;
- c) della categoria di inquadramento;
- d) della tipologia del rapporto: a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato;
- e) del numero di posti da ricoprire e di quelli riservati ai sensi di legge.

2. Il Centro per l'Impiego entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale o motivato impedimento, provvede ad avviare a selezione i lavoratori in numero pari al doppio dei posti da ricoprire in possesso dei requisiti previsti.

3. L'Amministrazione comunale si riserva di provvedere, nei modi di legge, all'accertamento dei titoli e requisiti generali e specifici di ammissione all'impiego nei confronti dei lavoratori avviati.

Art. 45

Selezione

1. L'Amministrazione comunale, entro ***venti*** giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, convoca i candidati secondo l'ordine di avviamento per sottoporli alle prove di idoneità, indicando il giorno e il luogo di svolgimento delle stesse.

2. La convocazione dei candidati di cui al precedente comma è fatta mediante ***posta elettronica certificata o, in mancanza***, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prova.

3. La mancata presentazione alla prova di idoneità viene considerata quale espressa rinuncia alla selezione.

4. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali; nel corso della prova la commissione può chiedere chiarimenti al fine di accertare le conoscenze di base proprie della professionalità da selezionare.

5. Il contenuto della prova è definito in sede di approvazione dell'avviso di selezione pubblica ed è determinato in base alla declaratoria e al mansionario riferiti alle specifiche categorie e profili professionali oggetto di selezione.

6. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

7. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla copertura dei posti, con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.

8. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo pretorio del comune.

9. Le operazioni di selezione terminano quando il numero dei lavoratori idonei è pari al numero dei lavoratori da assumere.

Art. 46

Commissione esaminatrice

1. Alle operazioni di selezione del personale da assumere a tempo indeterminato provvede apposita commissione esaminatrice, **nominata dal Dirigente del servizio personale**, fino alla completa copertura dei posti indicati nella richiesta di avviamento.

2. Al riscontro della idoneità del personale da assumere a tempo determinato provvede il **Dirigente** del Servizio interessato all'assunzione.

3. Per il riscontro della idoneità dei partecipanti alla selezione, la commissione o il **Dirigente** del Servizio interessato all'assunzione si conformano - ai sensi dell'art. 6, comma 4, del DPCM 27.12.1988 - agli indici di valutazione riferibili a ciascuna categoria e definiti sulla base di elementi fissi, di cui all'allegato C.

4. A conclusione delle operazioni la commissione o il **Dirigente** del Servizio interessato all'assunzione redigono un apposito verbale e lo trasmettono al Responsabile del Servizio Personale.

Art. 47

Assunzione in servizio dei lavoratori selezionati

1. L'Amministrazione comunale procede ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento.

2. Il Dirigente del Servizio interessato all'assunzione, con propria determinazione, provvede all'approvazione dei verbali.

3. L'assunzione in servizio dei lavoratori idonei sarà disposta in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali. In particolare, i candidati nominati devono presentare, pena la decadenza, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, entro trenta giorni dall'entrata in servizio. La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, deve essere regolarizzata, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo avviso scritto, a pena di decadenza dall'impiego. Le prestazioni di servizio rese fino al giorno di decadenza dell'impiego sono comunque compensate.

4. Alla procedura di cui al presente articolo si applicano, per quanto non in contrasto, le norme stabilite nel presente regolamento e, ove occorra, il D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

Art. 48

Procedure per l'assunzione di lavoratori aventi titolo al collocamento obbligatorio

1. Per l'assunzione di lavoratori aventi titolo al collocamento obbligatorio o per la chiamata numerica di disabili, di cui alle LL. 12 marzo 1999, n. 68 e 13 agosto 1980, n. 466, si provvede mediante richiesta di avviamento con chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dal Centro per l'impiego competente per territorio.

2. I requisiti di ammissione, generali e particolari, devono essere posseduti alla data della richiesta di avviamento nonché durante l'intero svolgimento dei procedimenti di selezione, mentre la tipologia delle prove è la medesima prevista per i concorsi pubblici, relativamente a ciascun profilo professionale.

3. Le operazioni di verifica e accertamento dell'idoneità alle mansioni saranno effettuate da apposita Commissione esaminatrice, sulla base di selezione in riferimento ai contenuti delle prove attitudinali prefissati dalla Commissione medesima e comunicati al candidato nella convocazione.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo valgono le regole generali stabilite dal presente regolamento.

CAPO IX

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Art. 49

Modalità di assunzione

1. Nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, il reclutamento di personale a tempo determinato, **sia pieno che parziale**, è disposto:

- a) per le assunzioni in categorie per il cui accesso occorre il titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, mediante utilizzazione delle apposite graduatorie formate presso il competente Centro provinciale per l'impiego secondo le procedure di cui all'art. 8 comma 1, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e del precedente capo VIII;
- b) per le assunzioni in categorie per il cui accesso occorre il titolo superiore a quello della scuola dell'obbligo o specifici titoli professionali, mediante utilizzazione di graduatorie **in corso di validità** formate per la copertura di posti in ruolo della stessa categoria e profilo professionale oppure mediante espletamento di apposita procedura concorsuale pubblica.

2. Le assunzioni di cui al presente articolo avvengono per esigenze stagionali, nonché in tutti i casi nei quali è prevista la sostituzione di lavoratori assenti, ovvero nei casi in cui le esigenze organizzative lo richiedono, in virtù delle norme contrattuali di riferimento.

3. Fa eccezione, quale ipotesi speciale, l'assunzione di collaboratori del sindaco (o degli assessori) ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che avviene, *intuitu personae*, con provvedimento motivato del Sindaco, accompagnato dall'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente del Settore Finanziario, previa eventuale valutazione di curricula, per una durata non superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto.

4. Fa, altresì, eccezione il conferimento di incarichi a contratto ai sensi del disposto dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per le cui modalità di espletamento si rinvia espressamente alle disposizioni del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Art. 50

Assunzioni d'urgenza

1. Relativamente ai servizi di assistenza scolastica ed al fine di sopperire tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza e l'immediata sostituzione di dipendenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi predetti, l'Amministrazione comunale inoltra richiesta urgente al competente Centro provinciale per l'impiego.

2. I lavoratori avviati al lavoro dal Centro provinciale per l'impiego sono convocati telegraficamente dall'Amministrazione e sono tenuti, a pena di decadenza, a presentarsi alle prove di selezione entro il primo giorno utile successivo alla ricezione dell'avviso.

3. Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, attestata dal responsabile del servizio interessato, l'Amministrazione comunale può procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso il competente centro per l'impiego.

4. Della assunzione di cui al precedente comma è data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata, al predetto centro che, qualora tale durata ovvero il rapporto instaurato superi i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari categoria e professionalità aventi titolo di precedenza in base alla graduatoria. Qualora si renda necessaria la proroga del rapporto e non sia avvenuta la sostituzione, tale proroga è comunicata al centro medesimo.

5. Alle operazioni di selezione del personale da assumere con le modalità di cui al presente articolo provvede il **Dirigente** del Servizio **personale**, utilizzando gli indici di riscontro per prove di idoneità indicati nell'Allegato C.

6. All'accertamento dell'idoneità provvede lo stesso **Dirigente** del Servizio **personale** fino alla individuazione dei soggetti idonei nella quantità indicata nella richiesta di avviamento.

Art. 51

Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato – procedura.

1. Per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, di cui al precedente articolo 49 (comma 1 lettera b), nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, viene previsto apposito colloquio, preceduto dalla pubblicazione di avviso pubblico di assunzione, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Personale che dovrà contenere l'indicazione del rapporto, a tempo pieno o parziale, del numero delle unità richieste, dei requisiti culturali e professionali eventualmente richiesti per l'accesso.

2. Allo scopo di dare la più ampia pubblicità ed al fine di assicurare la massima partecipazione possibile, l'avviso dovrà essere pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune:

- a) mediante affissione all'albo pretorio on line**
- b) sull'home page**
- c) nell'amministrazione trasparente - sezione "Bandi di concorso".**

3. Con riferimento ai singoli profili professionali ed ai regimi di orario a tempo pieno o a tempo parziale indicati nell'avviso di reclutamento, l'amministrazione comunale predisporrà apposita graduatoria.

4. In particolare a ciascun candidato ammesso alla selezione, è attribuibile un punteggio così ripartito:

- Max punti 10 per titoli (qualora il bando preveda anche la valutazione dei titoli) ripartito secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'allegato B**
- Max punti 30 per colloquio .**

5. La Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione del Dirigente del Servizio Personale, ricevuto da detto Dirigente l'elenco dei candidati ammessi, effettua la selezione tra gli stessi, procedendo prima alla valutazione dei titoli, qualora il bando di concorso preveda anche la valutazione dei titoli.

6. Nel caso in cui, a seguito dell'istruttoria svolta dal Dirigente del Servizio Personale, il numero dei candidati ammessi alla selezione sia superiore a 3 (tre) volte il numero dei posti messi a concorso, al fine di procedere alla successiva ammissione dei candidati alla selezione medesima, l'amministrazione si riserva la possibilità di valutare la necessità dell'espletamento di una prova pre-selettiva mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla. In tal caso, sulla base del punteggio conseguito nella prova pre-selettiva, non inferiore a 7/10, sarà ammesso alla suddetta selezione un numero di candidati non superiore a 3 (tre) volte il numero dei posti messi a concorso. Il predetto limite potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati a pari merito all'ultimo posto del profilo messo a concorso. L'eventuale prova pre-selettiva sarà espletata mediante affidamento ad azienda specializzata in materia di personale. I punteggi riportati nella prova pre-selettiva non sono utili ai fini della graduatoria finale.

7. Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati in possesso dei requisiti richiesti. All'espletamento del colloquio attende apposita commissione, nominata con determinazione del Dirigente del Servizio personale, composta dal Segretario Generale del Comune di Pisticci, il quale assume le funzioni di presidente, dal Dirigente del Servizio personale e da altro Dirigente comunale o, in alternativa, da un Funzionario del Comune inquadrato in categoria D.

8. Il colloquio, vertente sulle materie indicate nel bando, è inteso ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l'accesso alla qualifica ed a valutare la capacità e l'idoneità del concorrente rispetto al posto da ricoprire. Per la valutazione della prova la commissione dispone di 30 punti. Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

9. La graduatoria di merito è formulata sommando l'eventuale punteggio relativo ai titoli, qualora richiesti dal bando ai fini della valutazione, con quello conseguito nel colloquio.

10. Fatti salvi gli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalla legge, a parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane di età, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

11. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

Art. 52

Forme flessibili del rapporto di lavoro

1. Le **ulteriori** forme flessibili di rapporto di lavoro restano disciplinate dalle disposizioni contrattuali e legislative vigenti in materia.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della pubblicazione dell'atto che lo approva all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, deve ritenersi abrogata ogni altra disposizione contenuta in precedenti regolamenti o provvedimenti organizzativi comunali, che risulti con esso contrastante e/o incompatibile.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto generale e astratto, a contenuto obbligatorio.

Art. 54

Norma di rinvio

- 1. Il presente regolamento sostituisce qualsiasi altra disciplina sulla selezione pubblica con accesso dall'esterno alle posizioni di lavoro. Restano salvi, fino alla loro scadenza, gli effetti dei provvedimenti assunti in esecuzione di precedenti normative in materia.*
- 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'ente, alle disposizioni di legge e regolamentari inerenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi, ai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali nonché alla specifica disciplina del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.*
- 3. L'entrata in vigore di una norma di rango superiore capace di esplicitare i suoi effetti sui contenuti del regolamento è direttamente applicabile all'oggetto disciplinato, indipendentemente dalla sua formale ricezione regolamentare.*

Titoli di studio richiesti per l'ACCESSO in base alla categoria

Categoria A: licenza della scuola dell'obbligo.

Categoria B, posizione giuridica B1: licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale, se richiesta. Può essere richiesto inoltre il possesso di determinate abilitazioni e/o patenti.

Categoria B, posizione giuridica B3: diploma di istruzione secondaria superiore di II grado e particolari requisiti ove richiesti per singoli profili professionali, ovvero licenza della scuola dell'obbligo unitamente a specifica qualificazione professionale acquisita attraverso significative esperienze di lavoro.

Può essere richiesto inoltre il possesso di determinate abilitazioni e/o patenti.

Categoria C: diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale.

Può essere richiesto, inoltre, il possesso di determinate abilitazioni e/o patenti.

Categoria D: diploma di laurea - DL vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509/99) o laurea specialistica (D.M. n. 509/99) o laurea magistrale (D.M. n. 270/04) e abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione ad albi professionali, ove richieste.

Dirigenti a tempo indeterminato: diploma di laurea - DL vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509/99) o laurea specialistica (D.M. n. 509/99) o laurea magistrale (D.M. n. 270/04) e abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione ad albi professionali, ove richieste, e più specificamente:

- Dirigente Settore Amministrativo: Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, o titoli equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- Dirigente Settore Finanziario: Laurea in Economia e Commercio o titoli equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- Dirigente Settore Tecnico: Laurea in Ingegneria (tutte le specializzazioni), Architettura o titoli equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- Dirigente Settore Ecologia e Ambiente: Laurea in Biologia, Fisica, Ingegneria (tutte le specializzazioni), Scienze chimiche, Scienze della natura, Scienza delle professioni sanitarie della prevenzione, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie della chimica industriale, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, Scienze e tecnologie geologiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- Dirigente Settore Legale: Laurea in Giurisprudenza, abilitazione all'esercizio della libera professione ed iscrizione all'Ordine provinciale degli Avvocati.

I requisiti per l'accesso ad incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all' art. 110, comma 1 e comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. sono gli stessi già previsti per i dirigenti a tempo indeterminato.

Modalità e criteri per la valutazione dei TITOLI nelle selezioni pubbliche

RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI DEI TITOLI

Qualora il bando di concorso preveda la valutazione dei titoli, il relativo punteggio complessivo **non** può essere **superiore a 10** e viene così suddiviso:

- a) TITOLO di STUDIO **massimo PUNTI 4**
- b) TITOLI di SERVIZIO **massimo PUNTI 4**
- c) CURRICULUM VITAE **massimo PUNTI 2**

Valutazione dei titoli di studio

1. Nei concorsi per titoli ed esami, i punti dei titoli di studio (fino a 4) sono attribuiti come segue:

Voto Diploma - Scuola media inferiore		Valutazione Titolo
Giudizio		Punti
sufficiente		0,5
discreto		1
buono		2
distinto		3
ottimo		4

Voto Diploma - Scuola media superiore				Valutazione Titolo
DA		A		Punti
36/60	60/100	42/60	70/100	1
43/60	71/100	48/60	80/100	2
49/60	81/100	54/60	90/100	3
55/60	91/100	60/60	100/100	4

Voto di Laurea		Valutazione Titolo
DA	A	Punti
66	86	1
87	100	2
101	110	3
	110/lode	4

2. Nella presente categoria il punteggio per la valutazione dei titoli è ripartito fra:

- a) titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, cui sono attribuiti i punti di cui al comma 1;
- b) titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione al concorso, purché la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto messo a concorso: a tali titoli non sarà attribuito nessun particolare punteggio e, qualora previsti dal bando, saranno valutati a discrezione della Commissione tra i titoli vari da dichiarare nel curriculum;
- c) titoli professionali (diplomi di qualifica, abilitazioni professionali, ecc.), esclusi quelli eventualmente richiesti per l'accesso al concorso, i quali potranno valutati a discrezione della Commissione tra i titoli vari da dichiarare nel curriculum, tenuto conto della natura del titolo e dell'attinenza con le funzioni del posto messo a concorso.

Valutazione dei titoli di servizio

1. Nei concorsi per titoli ed esami, è valutato il servizio a tempo indeterminato o determinato, da computarsi dalla data di scadenza del bando di concorso, prestato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

2. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti.

In particolare il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli di servizio è attribuito dalla commissione secondo i seguenti criteri:

- il servizio prestato presso enti locali in attività attinenti, con funzioni corrispondenti o equiparabili a categorie o posizioni giuridiche pari o superiori rispetto al posto messo a concorso *punti 0,80 per anno*;
- il servizio prestato presso altre P.A. in attività attinenti, con funzioni corrispondenti o equiparabili a categorie o posizioni giuridiche pari o superiori rispetto al posto messo a concorso *punti 0,60 per anno*;
- il servizio comunque prestato in attività attinenti, con funzioni corrispondenti o equiparabili a categorie o posizioni giuridiche immediatamente inferiori rispetto al posto messo a concorso ovvero in attività non attinenti in categorie o posizioni giuridiche pari o superiori rispetto a quelle del posto messo a concorso *punti 0,30 per anno*.

3. Non sono valutabili i precedenti rapporti di impiego, anche a tempo determinato o parziale, che si siano conclusi per demerito del concorrente.

4. Nel caso in cui il candidato che partecipa a un concorso con riserva di posti sia stato oggetto di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande, è attribuito un punteggio negativo come di seguito indicato:

- a) multa fino a 4 ore: sottrazione di 1/10 di punteggio totale attribuito per la valutazione dei titoli di servizio, per ogni multa;
- b) sospensione dal servizio e dalla retribuzione: sottrazione di 1/5 di punteggio totale attribuito per la valutazione dei titoli di servizio, per ogni sanzione;
- c) nessuna penalizzazione per il rimprovero verbale o scritto.

5. Non sarà valutata l'anzianità di servizio nel caso costituisca requisito indispensabile per l'ammissione al concorso.

6. Non è attribuito alcun punteggio al servizio nel caso in cui le dichiarazioni o certificazioni siano incomplete o comunque prive degli elementi necessari ai fini della valutazione, né a quello eventualmente richiesto quale requisito di accesso alla selezione.

7. I periodi di servizio pari o superiori a 1 semestre sono computati come anno intero.
8. In caso di contemporaneità di servizi, viene computato quello cui compete il punteggio unitario più elevato.
9. Qualora non sia precisata la data di inizio e/o di cessazione dal servizio, lo stesso non viene valutato.
10. Non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso gli uffici pubblici o i servizi prestati a solo titolo di tirocinio e pratica o comunque non in dipendenza di rapporto d'impiego.
11. Gli arrotondamenti di punteggio sono effettuati per eccesso.
12. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati come previsto dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare.
13. Non potrà essere valutata un'anzianità di servizio, prestata globalmente nelle varie categorie o qualifiche funzionali, superiore ad anni 10 (dieci).
14. I servizi prestati con orario a tempo parziale sono valutati con i medesimi criteri ed è attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli stessi, rispetto al normale orario di lavoro.
15. Per l'attribuzione del punteggio, il servizio espletato presso pubbliche amministrazioni dovrà risultare da attestazione rilasciata dal soggetto competente e costituisce l'unico documento probatorio.
16. I servizi prestati in più periodi o presso più enti pubblici, saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

Valutazione del curriculum professionale

1. Sulla base di sub criteri discrezionalmente fissati dalla Commissione d'esame, in questa categoria sono valutati i titoli vari da dichiarare nel curriculum professionale. L'attribuzione del punteggio è effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione e delle attività, culturali e professionali, illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, e ritenute significative, per analogia o connessione, ai fini di un ulteriore apprezzamento dell'idoneità e dell'attitudine del candidato all'esercizio delle funzioni attribuite al posto messo a concorso.
2. I criteri stabiliti a seguito di quanto previsto nel comma 1 devono tendere all'equiparazione e all'univocità per tutti i concorrenti.
3. La Commissione deve tenere particolarmente conto:
 - a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al comma 1;
 - b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli.
4. Ai fini previsti dal presente articolo sono valutate le attività professionali e lavorative e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee a evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al profilo professionale da ricoprire. In particolare sono valutati i seguenti titoli:
 - Incarichi di collaborazione o di prestazione professionale conferiti da enti pubblici. Tali incarichi sono valutati solo se hanno per oggetto l'espletamento di attività attinenti alla professionalità messa a concorso.
 - Lavoro autonomo in attività attinenti alla professionalità messa a concorso, risultante da iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o ad Albi professionali.
 - Corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione, abilitazioni professionali in materie attinenti la professionalità del posto messo a concorso, che riportino un giudizio o una

valutazione finale (esclusi quelli richiesti per l'accesso al concorso). Qualifiche professionali e specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato.

- Pubblicazioni (libri, saggi ed articoli); le pubblicazioni sono valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto delle prove d'esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso. Non sono presi in considerazione gli scritti non dati alle stampe e quelli dai quali non risulti in modo sicuro che siano stati elaborati dai candidati. Non sono valutate le pubblicazioni fatte in collaborazione con uno o più autori a meno che non sia ben identificata la parte curata dal candidato.
- Idoneità conseguite in concorsi pubblici, ad esclusione di quelli per soli titoli, per profili professionali della stessa area di attività solo di qualifica pari o superiore. Ove dalla certificazione non risulti chiaramente che il concorso si è svolto anche per esami, l'idoneità viene ritenuta conseguita per soli titoli e, quindi, non valutata. Le idoneità conseguite in prove pubbliche selettive per assunzioni temporanee non sono oggetto di valutazione.
- Attività, documentate, di partecipazione a congressi, convegni, seminari, purché come docente o relatore.
- Altri titoli, culturali o professionali, non considerati nelle categorie precedenti, sempre che, a giudizio della Commissione rivestano attinenza o connessione con il posto messo a concorso: possono essere valutati in questa categoria anche le specializzazioni tecnico-manuali derivanti da specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti a periodi di praticantato o ad esami. La valutazione deve privilegiare gli attestati di profitto, sempre che lo stesso risulti dal titolo, rispetto a quelli di mera frequenza.

5. In relazione alla professionalità oggetto di selezione, in sede di approvazione del bando saranno espressamente individuati i titoli valutabili ed i punti attribuibili nel rispetto del limite massimo di punteggio per i titoli vari valutabili all'interno del curriculum.

6. Per la valutazione di eventuali ulteriori titoli si rinvia espressamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b) del DPCM 18.04.2018, n. 78.

Indici di riscontro dell'idoneità alle selezioni

CATEGORIA A	OTTIMA	SUFFICIENTE	SCARSA
Capacità di uso e manutenzione degli strumenti e arnesi necessari alla esecuzione del lavoro	3	2	1
Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie alla esecuzione del lavoro	3	2	1
Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate	3	2	1
Grado di responsabilità nella corretta esecuzione	3	2	1

CATEGORIA B	OTTIMA	SUFFICIENTE	SCARSA
Capacità di uso di apparecchi e/o macchine di tipo complesso	3	2	1
Capacità organizzativa del proprio lavoro	3	2	1
Preparazione professionale specifica	3	2	1
Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni di carattere generale	3	2	1
Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del proprio lavoro	3	2	1